



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VIA – PAUR – CONFERENZA DI SERVIZI

Consiglio di Stato, sez. IV, 13 Gennaio 2025, n.172: impugnabilità dei verbali delle conferenze di servizi – tassatività delle cause di sospensione ed interruzione dei termini procedimentali e sospensioni disposte su richiesta dell'interessato

Il Consiglio di Stato chiude, a distanza di 25 anni, una vicenda riguardante una proposta di intervento di stabilizzazione, ricomposizione e tutela ambientale di una frana molto risalente nel tempo, in area a pericolosità geologica ed idrogeologica molto elevata.

Il ricorso originario ed i successivi motivi aggiunti si concentravano sul procedimento di VIA cui l'intervento è stato sottoposto, disciplinato, *ratione temporis*, dalla LR Veneto 10/1999, poi sostituita dalla LR 4/2016 (e ora dalla LR 12/2024, pienamente operativa quando saranno approvati i regolamenti attuativi di Giunta).

Nonostante ciò, le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato, pur con alcune necessarie precisazioni, possono essere estese anche al contesto normativo attuale, pur marcatamente segnato da riforme significative della disciplina della VIA, sia a livello nazionale che a livello regionale.

In primo luogo, il Giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario, perché volto a mettere in discussione il verbale della Commissione VIA che aveva espresso parere sfavorevole al rilascio della VIA, ovvero un atto istruttorio endoprocedimentale.

Il Consiglio di Stato conferma tale inammissibilità, *"in base a considerazioni sia di carattere generale, sia riferite al testo normativo che disciplina la fattispecie, ovvero alla LR 10/1999"*, relative alla natura degli "atti amministrativi denominati "verbali": secondo il Giudice Amministrativo, i "verbali" non rivestono di regola la natura giuridica di provvedimenti impugnabili, natura invece propria dell'atto finale che li recepisce" e ciò sarebbe confermato, *a contrariis*, dalla previsione espressa ed esplicita della regola contraria, come fatto all'art. 27-bis, comma 7 del Dlgs 152/2006.

Sostanzialmente, il "verbale" di regola non è impugnabile perché atto endoprocedimentale, a meno che il Legislatore non disponga a chiare lettere il contrario, come per la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che, per espressa indicazione normativa, *"costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto"*: da ciò, la sua immediata impugnabilità.

La regola generale della non impugnabilità del "verbale" sarebbe dettata da esigenze della pratica più che da criteri astratti: *"un verbale, secondo quanto normalmente accade, riporta più o meno sinteticamente le posizioni dei vari soggetti che intervengono alla seduta e l'esito finale della discussione, ma non riepiloga in modo ordinato "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche" che la sorreggono e che ne costituiscono la necessaria motivazione ai sensi dell'art. 3 della l. 7 agosto 1990 n.241. Questo riepilogo è invece presente nel provvedimento finale, che la ricava dal testo del verbale e la espone in modo ordinato, rendendo oltretutto più agevole l'eventuale critica di essa che sta alla base di un'impugnazione giurisdizionale."*

A livello di disciplina regionale (invariata sul punto), la natura endoprocedimentale ed istruttoria del verbale della Commissione VIA (ora Comitato VIA) sarebbe confermata dalla configurazione espressa della Commissione come *"organo tecnico-istruttorio"* e non come organo di amministrazione attiva e dall'attribuzione all'autorità competente per la VIA il compito di adottare un *"provvedimento"*.

In secondo luogo, la ricorrente lamentava il fatto che non le fosse stata concessa una proroga – con conseguente sospensione del procedimento – per predisporre i necessari adeguamenti della documentazione di progetto: sul punto il Consiglio di Stato sottolinea che le ipotesi di sospensione sono solo quelle normativamente previste, ovvero che *"la norma deve ritenersi inderogabile, in base*

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

all'evidente rilievo per cui i termini procedurali, come risulta dall'art. 2 della l. 241/1990, sono stabiliti a garanzia del buon andamento dell'amministrazione, che non potrebbe quindi prorogarli a piacere, né di sua iniziativa, né su richiesta del privato, senza incorrere in una potenziale responsabilità per danno".

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202209296&nomeFile=202500172_11.html&subDir=Provvedimenti